

Testo in vigore dal: 1-1-2025

ATTENZIONE: Leggere attentamente sia la nota 51 che la nota 49.

La nota 51 Aggiornamento si riferisce alle novità(art. 1 comma 217 lettera b) in neretto nel testo introdotte dalla **legge di bilancio 2025** in riferimento al termine del congedo obbligatorio successivo al 31 dicembre 2024 all'art. 1 comma 218

La nota 49 Aggiornamento si riferisce alle novità introdotte dalla **legge di bilancio 2024** sul termine del congedo obbligatorio successivo al 31 dicembre 2023 con la modifica introdotta per la retribuzione al 100% e non al 60% dalla legge bilancio 2025 dall'art. 1 comma 217 lettera a).

aggiornamenti all'articolo

Art. 34

Trattamento economico e normativo

([legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4](#), e 7, comma 5)

- 1.** Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ***((...)) ((e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione))***. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'[articolo 337-quater del Codice civile](#), l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23. (48) (49) ***((51))***
- 2.** Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
- 3.** Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino,

un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. (33) (35)

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

AGGIORNAMENTO (48)

La [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 359) che la presente modifica "si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 151 del 2001](#) successivamente al 31 dicembre 2022".

AGGIORNAMENTO (49)

La [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 179) che la presente modifica "si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al [decreto legislativo n. 151 del 2001](#), successivamente al 31 dicembre 2023".

AGGIORNAMENTO (51)

La [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 218) che "Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024".